



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO l’articolo 28 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che disciplina l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, che avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione, per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso unico ai sensi dell’articolo 35, comma 4-ter, del medesimo decreto legislativo;

VISTO, altresì, l’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che, al comma 3, stabilisce che le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano, tra gli altri, al seguente principio: “e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”;

VISTO, inoltre, l’articolo 35-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che, al comma 1, stabilisce che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono, tra l’altro, “a) (...) fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e, in particolare, l’articolo 9 relativo alle commissioni esaminatrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante “Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell’articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante “Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e, in particolare, gli articoli 6 e 7 concernenti il conflitto d’interesse e l’obbligo di astensione del dipendente pubblico;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, concernente il “Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell’articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”, e in particolare l’articolo 1, comma 1, con il quale la denominazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione è stata modificata in Scuola nazionale dell’amministrazione (di seguito SNA);

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare l’articolo 12 che introduce misure sul potenziamento della SNA;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 28 settembre 2022, registrato dalla Corte dei conti il 21 novembre 2022, al n. 2927, recante “Adozione di linee guida per l’accesso alla dirigenza pubblica, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021”;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 24 aprile 2025, recante l’autorizzazione alla Scuola nazionale dell’amministrazione a bandire, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del d.P.R. n. 70 del 2013, un corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per un totale di centoventi posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche (11° corso-concorso);

VISTO il decreto del Presidente della SNA del 19 maggio 2025 con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di centoquarantaquattro allievi al corso-concorso selettivo di formazione organizzato dalla Scuola nazionale dell’amministrazione per il reclutamento di centoventi dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, pubblicato sul Portale «inPA» il 20 maggio 2025;

VISTO l’articolo 4 del bando di concorso pubblico sopra citato secondo cui, ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2025 recante nomina della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di centoquarantaquattro allievi al corso-concorso selettivo di formazione organizzato dalla Scuola nazionale dell’amministrazione per il reclutamento di centoventi dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la nota della SNA prot. n. 0002070 del 4 marzo 2026 dalla quale emerge la necessità di procedere alla nomina di un componente effettivo della predetta commissione esaminatrice in sostituzione del componente effettivo Prof. Avv. Fabio Francario;

RITENUTO di dover nominare un componente effettivo della commissione esaminatrice del concorso indetto con il citato decreto del Presidente della SNA del 19 maggio 2025 in sostituzione del componente effettivo Prof. Avv. Fabio Francario;

TENUTO CONTO delle materie oggetto delle prove di esame previste dal richiamato bando di concorso;

VISTO il *curriculum vitae* del soggetto designato quale componente effettivo;

TENUTO conto della necessità che l'interessato acquisisca, ove prevista, l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza per lo svolgimento dell'incarico;

CONSIDERATO che la nomina è condizionata all'acquisizione, tra l'altro, della dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 35-*bis*, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Paolo Zangrillo, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, sono delegate, tra l'altro, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento alla Scuola nazionale dell'amministrazione

DECRETA

Articolo 1

(Nomina componente della commissione esaminatrice)

1. Il Prof. Avv. Francesco Vetrò è nominato componente effettivo della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di centoquarantaquattro allievi al corso-concorso selettivo di formazione organizzato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione per il reclutamento



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di centoventi dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, indetto con decreto del Presidente della SNA del 19 maggio 2025, citato in premessa, in sostituzione del componente effettivo Prof. Avv. Fabio Francario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2025.

Articolo 2 (Norme di salvaguardia)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto trova applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2025 citato in premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

p. il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Ministro per la pubblica amministrazione
Sen. Paolo Zangrillo